

FRANCESCO FORCINITI

# **RIFORMA COSTITUZIONALE: LE RAGIONI DEL NO!**

REPUBBLICA ITALIANA

Breve guida al referendum del 4 dicembre 2016



**FRANCESCO FORCINITI**

**RIFORMA COSTITUZIONALE:**

**LE RAGIONI DEL NO!**

***Breve guida al referendum del 4 dicembre 2016***

**Per osservazioni, suggerimenti, critiche o altro:**

[fraforciniti@gmail.com](mailto:fraforciniti@gmail.com)

<https://www.facebook.com/fraforciniti>

**Il presente lavoro è stato realizzato a scopo puramente informativo, è distribuito gratuitamente, e gratuitamente può essere divulgato da chiunque ne condivida i contenuti.**

**Corigliano Calabro, ottobre 2016**

## INDICE

### Introduzione

**Partecipiamo oggi per poter continuare a partecipare domani!..... 4**

### Capitolo I

#### La più bella del mondo

- 1.1 1° gennaio 1948: da sudditi a cittadini..... 6
- 1.2 Il bicameralismo perfetto..... 8
- 1.3 L'equilibrio fra poteri e organi dello Stato..... 10
- 1.4 Primo interrogativo: abbiamo davvero bisogno di cambiarla?..... 13

### Capitolo II

#### ***L'Italicum* e il falso mito della "governabilità"**

- 2.1 Il rischio di una dittatura della minoranza più numerosa..... 16
- 2.2 I capilista bloccati e il trionfo della "partitocrazia"..... 18
- 2.3 Secondo interrogativo: perché sacrificare la rappresentatività?..... 20

### Capitolo III

#### **Perché la riforma Boschi va respinta**

- 3.1 Composizione e funzioni del nuovo Senato: dilettanti allo sbaraglio..... 22
- 3.2 Iniziativa legislativa governativa e delegittimazione del Parlamento..... 27
- 3.3 L'indebolimento degli strumenti di democrazia diretta..... 28
- 3.4 Il "dominio" dello Stato centrale sulle Regioni..... 29
- 3.5 L'elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici costituzionali... 32

### Conclusioni

**Terzo interrogativo: cambiare la seconda parte per meglio violare la prima. *Cui prodest?*..... 34**

## **Introduzione – Partecipiamo oggi per poter continuare a partecipare domani!**

La riforma costituzionale su cui saremo chiamati ad esprimerci il 4 dicembre non riguarda solo mere questioni tecniche vertenti i processi di formazione delle leggi e dei governi. Approcciarsi alla prossima consultazione popolare con questa convinzione sarebbe un errore, e svilirebbe la portata del quesito che di qui a breve ci verrà sottoposto. La posta in gioco è ben altra ed è ben più importante. Il prossimo referendum costituzionale metterà a confronto due mondi diversi e opposti, che sono assolutamente incompatibili fra di loro.

Da una parte c'è la visione solidaristica di chi intende lo Stato come una gigantesca "associazione" di cittadini liberi, che ispira la sua azione al generale riconoscimento dei diritti civili, mira all'uguaglianza sostanziale fra gli individui, si adopera per ridurre le disparità sociali, garantisce, stimola e addirittura promuove la partecipazione attiva dei cittadini, attribuendo al popolo l'esercizio della sovranità. Fu questa l'impostazione tenacemente scelta dai padri costituenti, con l'obiettivo di mettere per sempre al riparo il Paese da nuove derive autoritarie.

Dall'altra c'è invece il cinico disegno di una spietata oligarchia tecnocratica che, per poter meglio imporre le proprie volontà, ha bisogno di smantellare le costituzioni democratiche e garantiste degli stati sovrani. Il suo obiettivo è quello di minare le fondamenta delle istituzioni democratiche, depotenziandole e delegittimandole, al fine di piegare l'ordinamento al bieco volere di una ristretta cerchia di portatori di interessi personali, che non ama agire su piani democratici e trasparenti, ma preferisce imporre i propri *diktat* muovendosi "dietro le quinte".

Il presunto bisogno di snellire, razionalizzare, velocizzare la democrazia, accentrare il potere nelle mani di pochi, è la base principale delle vuote argomentazioni con cui una certa *élite* molto vicina ai grandi gruppi economico-finanziari vuole oggi indurci a rinunciare a buona parte delle garanzie e dei diritti che caratterizzano il nostro ordinamento, e che sono frutto di anni di lotte e rivendicazioni sociali.

Ma questa riforma razionalizza e ottimizza i processi decisionali, o piuttosto abbatte le garanzie democratiche tipiche di un Stato di diritto? E davvero una democrazia sana è anche "veloce"? Non

dovrebbero comunque essere osservati dei tempi fisiologici a garanzia della “non avventatezza” delle decisioni? Il tanto vituperato “bicameralismo perfetto” è realmente causa di immobilismo decisionale? E andando nella direzione della velocità, non si rischia di sacrificare ulteriormente la qualità e la democraticità delle decisioni stesse?

Nelle pagine che seguono si cercherà di rispondere a questi e ad altri interrogativi, evidenziando la pretestuosità delle argomentazioni addotte dai “riformisti”. Si inizierà doverosamente con un breve sunto dei valori e dei meccanismi istituzionali contenuti nella Carta Costituzionale così com’è ora. Poi si proseguirà esaminando sinteticamente la legge elettorale n. 52/2015 (ribattezzata “*Italicum*”), e successivamente il contenuto della riforma costituzionale, cercando di analizzare gli elementi che fanno di questi due provvedimenti un palese e sfrontato attacco ai valori contenuti nella Costituzione Repubblicana del 1948.

## Capitolo I – La più bella del mondo

### 1.1 1° gennaio 1948: da sudditi a cittadini

Il crescendo di violenze che caratterizzò la rapida ascesa politica di Mussolini, la deriva autoritaria che lo portò al governo, il fanatismo ideologico del regime a soffocare sul nascere ogni forma di dissenso. E poi le epurazioni, le discriminazioni razziali, gli orrori della guerra. Era accaduto tutto in così poco tempo, e con così tanta facilità, da rendere evidente la necessità di mettere al riparo il paese dal pericolo che “storie” analoghe potessero ripetersi.

Nelle elezioni a suffragio universale del 2 giugno 1946 il popolo decise che l'Italia sarebbe di lì a breve diventata una repubblica, ed elesse i 556 componenti l'Assemblea Costituente, affidando loro la stesura della Carta Costituzionale. Com'è logico che fosse, quando i padri costituenti iniziarono i lavori, era ancora ben vivo il ricordo della sequenza di eventi drammatici che aveva trascinato l'Italia sull'orlo del baratro. E quando, il 22 dicembre 1947, la Costituzione della Repubblica Italiana fu definitivamente approvata dall'Assemblea, fu subito chiaro che niente sarebbe più stato come prima.

Sin dai primi articoli, nei quali sono enunciati i principi fondamentali, si esalta la centralità dell'individuo nell'ordinamento, riconoscendogli diritti inalienabili dalla portata storica. Letti nella loro organicità, tutti d'un fiato, i principi fondamentali sembrano quasi voler affermare con foga a tratti quasi gioiosa, e senza lasciare il campo a equivoci, che gli orrori del recente passato non dovranno mai più essere possibili.

Ecco, allora, che affrettarsi a fondare la nuova repubblica sul lavoro e attribuire la sovranità al popolo già nel primo articolo non è una semplice, simbolica dichiarazione di intenti. Piuttosto, essa assume nel concreto il significato di conferire ad ogni cittadino il diritto, e anche il dovere, di esercitare un ruolo attivo e interessato nella gestione della *res publica*.

Ciò che prima era una prerogativa esclusiva del Re, da quel momento in poi “appartiene al popolo”, quindi a tutti. Semplice, magari anche scontato agli occhi di chi lo legge a settant'anni di distanza, non avendo conosciuto l'opprimente totalitarismo fascista, ma senz'ombra di dubbio rivoluzionario più di quanto ognuno di noi possa oggi provare a immaginare.

Messo questo primo, essenziale punto fermo, i costituenti si sentono liberi di spingersi oltre. E' evidente la loro consapevolezza di avere una grandiosa occasione per entrare nella storia, garantendo ai propri concittadini e alle prossime generazioni un futuro molto diverso rispetto al loro recente passato. Sembra quasi che l'Assemblea Costituente abbia voluto cimentarsi nell'impresa di rovesciare quella che era fino a quel momento la concezione della legge, intesa come uno strumento repressivo, finalizzato al controllo sociale e alla negazione di diritti anziché al riconoscimento degli stessi.

In quest'ottica si spiegano perfettamente l'articolo 2, che riconosce e garantisce *"i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali"*, e l'articolo 3, che non si limita a sancire l'uguaglianza formale di tutti i cittadini di fronte alla legge, ma arriva a riconoscere il dovere della Repubblica di mirare all'uguaglianza sostanziale fra i cittadini stessi, da perseguire attraverso la rimozione di tutti gli *"ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana..."*.

Il diritto al lavoro (art. 4), il riconoscimento delle autonomie locali (art. 5) e delle minoranze linguistiche (art. 6), la laicità dello Stato (art. 7), il ripudio della guerra (art. 11), sono altri puntelli essenziali che rafforzano la base su cui incastonare il seguito. E il seguito è racchiuso nella Parte prima del testo, intitolata *"Diritti e doveri dei cittadini"*, che contiene gli articoli dal 13 al 54.

In essa assume contorni man mano sempre più concreti il sogno visionario dei padri costituenti. La Parte prima si compone di quattro titoli. Nel primo viene affermata in maniera esplicita l'invulnerabilità della libertà personale (art. 13), di pari passo con il riconoscimento del diritto alla riunione (art. 17) e all'associazione (art. 18), alla manifestazione del proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione (art. 21), ad agire in giudizio per la tutela dei propri interessi legittimi (art. 24).

Nel secondo si concretizzano il riconoscimento, fra gli altri, del diritto alla salute (art. 32) e del diritto all'istruzione (art. 34).

Il terzo sancisce una serie di diritti economico - sociali. In particolare, viene ampliata la portata del diritto al lavoro già richiamato nei principi fondamentali. In questo titolo spiccano il diritto dell'individuo ad *"una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in*

*ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa"*, con riposo settimanale e ferie annuali (art. 36); la parità di diritti nell'accesso e nelle condizioni lavorative fra uomo e donna (art. 37); il diritto all'assistenza sociale per il cittadino "inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi per vivere" (art. 38); il diritto allo sciopero (art. 40).

Nel quarto e ultimo Titolo, che chiude la prima parte, troviamo infine la previsione del diritto all'elettorato attivo (art. 48) e passivo (art. 51) per i cittadini, la libertà di associazione in partiti politici, ai fini di *"concorrere a determinare la politica nazionale"* (art. 49). Assolutamente caratteristico e degno di menzione è anche il contenuto dell'articolo 53, che introduce nell'ordinamento i principi della capacità contributiva (*"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva"*) e della progressività dell'imposizione tributaria, in un'ottica solidaristica di redistribuzione delle ricchezze.

## **1.2 Il bicameralismo perfetto**

Era evidente agli occhi dei padri costituenti che l'ambiziosa portata delle disposizioni contenute nella prima parte avrebbe avuto ben poco riscontro concreto se, nel contempo, il paese non si fosse dotato di un sistema istituzionale idoneo a rendere quegli obiettivi concretamente raggiungibili. La Parte seconda della Costituzione è intitolata "Ordinamento della Repubblica" e risponde a questa esigenza, delineando un'ossatura istituzionale rivelatasi nel tempo solida e duratura.

Il Titolo I viene interamente dedicato al Parlamento e alla sua struttura. Esso è composto da Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, che esercitano collettivamente la funzione legislativa. I componenti le Camere vengono eletti a suffragio universale e sono titolari di iniziativa legislativa. Le due assemblee diventano di fatto l'espressione principale del principio di sovranità popolare, perché formate su base elettiva e rappresentativa.

L'articolo 70, composto da sole nove parole (*"La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere"*) introduce il principio del bicameralismo perfetto. E' questa una scelta cruciale, sicuramente influenzata, com'è anche giusto che fosse, dai drammatici avvenimenti che avevano caratterizzato il ventennio precedente.

Attribuendo gli stessi poteri a Camera dei Deputati e Senato si decise di sottoporre gli atti di legge al vaglio di due Camere anziché di una sola. Si trattò di una scelta prudente, responsabile, certamente non casuale, attraverso cui i padri costituenti operarono una valutazione di carattere generale. Di fronte al pericolo che un atto potesse diventare legge senza un adeguato dibattito e la giusta ponderazione, si preferì istituire un sistema di doppia approvazione dello stesso, pur nella consapevolezza che questo avrebbe inevitabilmente allungato i tempi. Il bicameralismo perfetto garantisce un *iter* legislativo maggiormente oculato e accorto che preferisce la pacatezza alla fretta, la qualità alla velocità, il ragionamento alla frenesia.

Si tratta di un modello che è stato spesso volte oggetto di dibattiti, polemiche, studi, proposte di riforma. Anche il DDL Boschi, del resto, ha come obiettivo primario il superamento di tale impostazione.

Il rovescio della medaglia di questo sistema, secondo i suoi detrattori, è costituito dalla possibilità che un disegno di legge, prima di essere definitivamente licenziato, sia costretto a passare più volte da una Camera all'altra. Ciò avviene quando la seconda Camera apporta delle modifiche al testo già approvato dalla prima, rendendo necessario il ritorno alla prima Camera del testo emendato, e così via fino a quando entrambi i rami del Parlamento danno il via libera allo stesso, identico testo.

Tuttavia, volendo argomentare a contrario, non si può negare che il bicameralismo perfetto abbia contribuito in molti casi a migliorare i testi di legge. Assai spesso, infatti, è accaduto che leggi approvate in prima lettura da una Camera, abbiano poi potuto beneficiare di importanti migliorie e correzioni nel loro secondo passaggio.

Benché capiti e possa capitare che un testo di legge si trovi quindi in qualche circostanza a fare la "spola" fra una Camera e l'altra, sembra piuttosto pretestuoso individuare in questa pratica un serio problema per la nostra democrazia. Difatti, risulta assai difficile ricordare a memoria recente qualche caso concreto in cui si sia verificata una "paralisi" dell'attività legislativa direttamente riconducibile al bicameralismo perfetto.

I dati ufficiali sul tempo medio di approvazione delle leggi da parte delle Camere, relativi ai primi due anni dell'attuale legislatura (2013-2014), indicano tempi medi di 29 giorni al Senato e 31 alla Camera per la conversione di un decreto legge; di 72 giorni al Senato e 65 alla

Camera per l'approvazione di un DDL di iniziativa governativa; di 148 giorni al Senato e 155 alla Camera per l'approvazione di un DDL di origine parlamentare. Si tratta di tempi che possono senz'altro ritenersi accettabili e assolutamente fisiologici in una democrazia degna di tale nome. E comunque, nei casi in cui effettivamente il Parlamento non riesce ad approvare prontamente delle leggi richieste dai cittadini, che pure esistono e non sono pochi, sono senz'altro i fattori politici (scarsa volontà, litigiosità dei partiti, veti incrociati, pressioni di stampo lobbistico e altre dinamiche che ben conosciamo) a incidere più di quelli tecnici.

Volendo volgere lo sguardo ad un passato un po' meno recente, si può anche tenere conto del fatto che testi normativi importanti come ad esempio la cosiddetta "riforma Fornero", o il controverso "Lodo Alfano", furono approvati in pochissimi giorni, a testimonianza che il sistema bicamerale, quando gli interpreti politici lo vogliono, funziona eccome.

Secondo il parere di chi scrive, in definitiva, non sembra sussistere alcun problema patologico di lentezza decisionale derivante dal nostro sistema bicamerale. Vi sono sì dei casi di immobilismo legislativo, ma pare davvero difficile attribuire la causa di questi al sistema istituzionale in sé. Al contrario, piuttosto che sulla velocità e sulla quantità, sarebbe forse maggiormente fondato esprimere perplessità sulla qualità dei provvedimenti venuti fuori dal Parlamento negli ultimi anni. In verità, la presunta "macchinosità" del bicameralismo perfetto costituisce null'altro che un falso problema, subdolamente usato come l'alibi perfetto dietro cui una certa classe politica ama celare l'incapacità o la mancanza di volontà di legiferare nel senso richiesto da cittadini e opinione pubblica.

### **1.3 L'equilibrio fra poteri e organi dello Stato**

La Parte Seconda della nostra Costituzione, come già detto, delinea l'ossatura istituzionale della nascita Repubblica Italiana. Si tratta di un perfetto punto di incontro fra l'esigenza di istituire un modello di democrazia rappresentativa, attraverso cui permettere concretamente al popolo di esercitare la sovranità, e la necessità di fare in modo che i rappresentanti le varie cariche e i vari poteri dello Stato diventassero gli uni "controllori" degli altri. I vari "interpreti" istituzionali sono indipendenti ma allo stesso tempo strettamente

correlati gli uni agli altri, in un delicato ma funzionalmente solido intreccio di relazioni e connessioni.

Al centro del sistema istituzionale della Repubblica è posto il Parlamento, eletto a suffragio diretto dai cittadini, che oltre a essere titolare dell'iniziativa legislativa, svolge anche un indispensabile ruolo di controllo sulla composizione e le funzioni delle altre Istituzioni.

Il Presidente della Repubblica, che *“rappresenta l'unità nazionale”* (art. 87), e il Governo, titolare del potere esecutivo, sono collegati e dipendenti dal Parlamento, seppure in tempi e modalità diverse. Il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune (più 58 delegati regionali a tutela delle minoranze) e resta in carica per sette anni. Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono estremamente garantiste, in funzione del suo ruolo *super partes*, e prevedono il raggiungimento di una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti l'assemblea fino al terzo scrutinio. Dal quarto scrutinio in poi è invece *“sufficiente”* la maggioranza assoluta. Fra i suoi poteri spicca la facoltà di sciogliere le Camere, indicando nuove elezioni, ma soprattutto è lui a nominare il Presidente dell'organo collegiale di governo, ossia il Consiglio dei Ministri. Quest'ultimo deve ottenere necessariamente il voto di fiducia da entrambe le Camere, ma può essere sfiduciato anche solo da una di esse.

Memori delle derive assolutistiche del passato, i padri costituenti disegnano nella Carta del '48 un sistema che ruota attorno al Parlamento, Istituzione detentrica della sovranità e rappresentante del popolo. Quest'ultimo elegge il Presidente della Repubblica a maggioranza assoluta. Il Presidente della Repubblica nomina poi il primo ministro, che ha il compito di formare il governo, e deve necessariamente godere della fiducia del Parlamento stesso.

Attraverso questo intreccio di rapporti e interconnessioni si è voluto rendere l'esecutivo volutamente debole, costringendolo di fatto a dover rispettare il volere del popolo, rappresentato dal Parlamento, il quale deve attribuirgli un voto di fiducia, e può comunque sfiduciarlo in qualunque momento successivo.

La centralità del Parlamento è implicitamente affermata anche negli articoli riguardanti l'esercizio della funzione legislativa, ossia la facoltà di *“produrre”* atti aventi forza di legge. Ai sensi dell'articolo 70, quest'ultima è attribuita collettivamente alle due Camere, e dunque il

Parlamento ne è l'unico depositario. Anche in questo caso la scelta dei costituenti fu quella di "disegnare" un esecutivo debole, che potesse esercitare la funzione legislativa solo su espressa delega del Parlamento (articolo 76), oppure "in straordinari casi di necessità e d'urgenza" (articolo 77), e peraltro solo a condizione che il Parlamento ratifichi l'operato del Governo nei successivi 60 giorni.

Il secondo comma dell'articolo 71 attribuisce poi anche ai cittadini un residuale potere di iniziativa legislativa "*mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli*". Al popolo viene inoltre conferito il diritto di abrogare leggi che non siano tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, o di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, attraverso l'istituto del referendum abrogativo, che si celebra previa richiesta di 500.000 cittadini, ed è valido solo se alla consultazione partecipa il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

Negli articoli successivi vengono istituzionalizzati altri importanti tasselli dell'ordinamento repubblicano. Il Titolo IV (artt. 101 – 113) afferma l'indipendenza della Magistratura dagli altri poteri dello Stato. Il Titolo V (artt. 114 – 132) disciplina gli enti locali e il loro rapporto con lo Stato centrale. La sua configurazione attuale è frutto di una riforma operata nel 2001, che ha "decentrato" il potere e la titolarità delle funzioni legislative, attribuendo maggiore partecipazione agli enti territoriali, e istituendo la cosiddetta "competenza concorrente" fra Stato e Regioni. In un'ottica di collaborazione e di estensione dei processi decisionali, che pare piuttosto coerente con l'impostazione democratica e partecipativa immaginata dai padri costituenti, vengono previste numerose materie in cui lo Stato enuncia i principi generali, rimettendo alla potestà legislativa delle Regioni la loro concreta attuazione.

Il Titolo VI (artt. 134 – 139) introduce almeno due importanti contrappesi al potere politico delle altre Istituzioni. Il primo di questi è costituito dalla Corte Costituzionale, che veglia sulla legittimità costituzionale delle leggi, ed è composta da quindici giudici (cinque nominati dal Presidente della Repubblica, cinque dal Parlamento in seduta comune, cinque dalle magistrature superiori). Il secondo è il processo di revisione costituzionale, che pone limiti e disciplina una procedura "complessa" per la modifica della Costituzione stessa, che

culmina quasi sempre con l'indizione di un referendum popolare per confermare o respingere le modifiche varate dal Parlamento.

Tirando le somme, la Parte seconda della Costituzione ci regala un quadro istituzionale che, attraverso un'attenta ponderazione del peso politico e dei poteri attribuiti ad ogni carica o istituzione repubblicana, garantisce un equilibrio che ha tenuto il Paese al riparo da derive autoritarie o peggio ancora assolutistiche.

Va da sé che intervenire anche singolarmente su uno o su una parte di questi ambiti, riformandone forme e competenze, avrebbe fatalmente un forte impatto anche su tutti gli altri, rischiando di destabilizzare il sistema nel suo complesso.

#### **1.4 Primo interrogativo: abbiamo davvero bisogno di cambiarla?**

La Costituzione Repubblicana, così come esce dai lavori dell'Assemblea Costituente, è un formidabile strumento di democrazia e partecipazione, che costituisce la base essenziale per la realizzazione di una visione della società solidaristica e garantista.

Nella prima parte, come abbiamo visto, si riconosce all'individuo l'esercizio della sovranità, e gli si conferiscono diritti di natura civile, sociale, politica ed economica. Nella seconda parte si tratteggiano i caratteri di uno schema istituzionale idoneo a perseguire il raggiungimento degli obiettivi individuati nella prima, attraverso l'elaborazione di un sistema ben bilanciato, che mette al riparo da prevaricazioni e personalismi di sorta nell'esercizio delle prerogative riservate ai vari organi e poteri dello Stato.

Nei primi 54 articoli della Carta abbiamo la fortuna di trovare racchiusa la quintessenza di ciò che deve essere uno stato sociale e di diritto degno di essere definito tale. In un inebriante crescendo di enunciazioni, riconoscimenti, diritti, tutele e garanzie, ecco che una grigia monarchia, degenerata nel totalitarismo più cupo, compie una perfetta metamorfosi che la porta a diventare una repubblica democratica nella quale nessuno può avere più diritti o meno doveri di un altro. In poche, intense ed emozionanti pagine, l'individuo si riscopre ingranaggio fondamentale nel meccanismo democratico: non più recettore passivo del volere altrui, ma concreto concorrente nella determinazione della politica nazionale; non più suddito ma cittadino. E, in quanto tale, titolare di un'ampia gamma di diritti che lo Stato

riconosce e garantisce non già in maniera astratta o passiva, ma facendosi carico in prima istanza della loro concreta tutela.

Ciò avviene non solo attraverso le pur importanti enunciazioni di principio contenute nella prima parte, ma anche e soprattutto tramite la predisposizione di una forma di governo democratica che poggia le sue basi su assemblee elettive e rappresentative, a cui l'esecutivo deve fare assoluto e costante riferimento nell'arco del mandato di governo. Un ramificato sistema di pesi e contrappesi lega l'esecutivo agli altri poteri dello Stato. In particolare, il governo è strettamente dipendente dal Parlamento che, nella sua composizione elettiva e rappresentativa, forte dell'investitura popolare, può sfiduciarlo in qualunque momento. Il Parlamento, a sua volta, esercita la sovranità popolare nei limiti fissati dai principi costituzionali, sul cui rispetto "vegliano" Presidente della Repubblica e Consulta.

Al cospetto di una visione così avveniristica messa nero su bianco, che è il frutto della lungimiranza dimostrata dai padri costituenti, credo che la collettività abbia da porsi un interrogativo: abbiamo davvero bisogno di cambiare la Costituzione, snaturandola nella forma e nella sostanza, o sarebbe più opportuno sforzarsi di attuarla e rispettarla così com'è?

Secondo l'umile parere di chi scrive sarebbe maggiormente auspicabile intraprendere la seconda strada. Servirebbe una decisa inversione di tendenza rispetto alla recente attività del legislatore, che va nella direzione contraria rispetto all'impostazione e agli obiettivi che l'Assemblea Costituente volle dare alla nostra Repubblica. Chi legifera oggi, infatti, pare fin troppo propenso a piegare l'ordinamento a logiche violente e autoritarie che sono tipiche delle peggiori politiche neo-liberiste.

L'uguaglianza sostanziale è messa oggi più che mai in pericolo dall'aumento delle disparità economiche e sociali. Il diritto ad un lavoro adeguatamente retribuito e a condizioni dignitose è costantemente messo in discussione da una legislazione che sta precarizzando sempre più il lavoratore.

I servizi essenziali, che la Repubblica dovrebbe mantenere nell'ambito del controllo pubblico al fine di garantirne la fruizione a tutti i cittadini, sono oggetto di spietate e indiscriminate privatizzazioni.

Il diritto all'istruzione e quello alla salute sono sacrificati sull'altare del rigore dei conti, e vengono meno, giorno dopo giorno, pezzo dopo

pezzo, a causa dei tagli alle risorse pubbliche ad essi destinati. Allo stesso modo, sono sempre meno le risorse per i servizi sociali, l'assistenzialismo e la previdenza. E, infine, il ripudio della guerra è sistematicamente aggirato attraverso l'approvazione di missioni militari che vengono furbescamente definite "di pace".

Oggigiorno, in sostanza, si tende a sottovalutare la portata del grande patto tra Stato e cittadini contenuto nella Carta Costituzionale. Nessuno, e in particolar modo chi le giura fedeltà, dovrebbe incorrere in questo errore, depotenziando, sminuendo o interpretando in senso restrittivo la rivoluzionaria visione della società in essa contenuta. Né i cittadini dovrebbero permettere che ciò avvenga, dal momento il patrimonio di valori in essa contenuto non può e non deve rimanere inattuato.

Coloro i quali vorrebbero affermare nella nostra società il primato del capitale sono da sempre i nemici naturali della libertà e dei diritti dell'individuo, e storicamente hanno come obiettivo primario quello di smantellare e depotenziare le Costituzioni sovrane. Ecco perché non possiamo lasciare che una simile impostazione diventi quella prevalente, e non dobbiamo permettere che questo lascito grandioso che abbiamo avuto la fortuna di ricevere venga sacrificato o svenduto con leggerezza e superficialità.

## Capitolo II – L'*Italicum* e il falso mito della “governabilità”

### 2.1 Il rischio di una dittatura della minoranza più numerosa

La legge elettorale n. 52/2015 disciplina le modalità di elezione dei componenti la sola Camera dei Deputati. Il progetto di riforma della legge elettorale nasce dall'esigenza di “superare” i profili di incostituzionalità di quella precedente (il celeberrimo “*Porcellum*”), emersi dalla sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale.

Il *Porcellum*, di fatto, snaturava il concetto dell'elezione diretta dei parlamentari, prevedendo il meccanismo dei cosiddetti “listini bloccati”. In sostanza, l'elettore poteva sì scegliere la lista da votare, ma gli veniva preclusa la possibilità di esprimere una preferenza diretta ad uno specifico candidato. A ciascuna lista veniva attribuito quindi un determinato numero di seggi, sulla base di un sistema che attribuiva un premio di maggioranza alla coalizione con il maggior numero di voti. I candidati che concretamente occupavano questi seggi, a causa dell'impossibilità per gli elettori di esprimere una o più preferenze, venivano in sostanza scelti dai partiti e non dai cittadini.

Dunque, l'esagerato premio di maggioranza ad una sola coalizione, unito alla mancanza della possibilità di esprimere la preferenza nominativa, comportava una distorsione del principio di rappresentanza, che venne giudicata appunto incostituzionale dalla Consulta.

L'*Italicum* interviene solo in parte sull'impianto legislativo suddetto, peggiorandolo addirittura sotto alcuni punti di vista. Uno degli aspetti più critici riguarda ancora una volta il premio di maggioranza, che stavolta sarà attribuito ad un solo soggetto politico, dal momento che l'*Italicum* vieta la possibilità di fare coalizioni fra liste. Con la nuova legge elettorale, ogni lista correrà per sé e concorrerà in maniera autonoma a “vincere le elezioni”, per ottenere da sola un premio pari al 55% dei seggi (340 su 630).

Tale premio verrà attribuito alla lista più votata su scala nazionale, a patto che questa abbia raggiunto almeno il 40% delle preferenze. Qualora nessuna delle liste raggiunga tale soglia, si terrà un ballottaggio fra le due liste più votate, e la vincente fra queste si aggiudicherà 340 seggi. La logica conseguenza di ciò è che il secondo turno di ballottaggio potrebbe mettere di fronte due liste in realtà

rappresentative di ristrette minoranze del corpo elettorale, in teoria anche pari al 20% dei voti, che si ritroverebbero da sole a “contendersi” un’enorme “fetta” di rappresentanza, ben più ampia della propria cifra elettorale. Attraverso la predisposizione di questo meccanismo si cerca quindi di legittimare l’assegnazione della maggioranza assoluta dei seggi ad un singolo soggetto politico.

Gioco forza, una delle due liste prenderà almeno il 50% più uno dei suffragi in sede di ballottaggio. Tuttavia, ciò non può cancellare l’evidenza che tale soggetto politico sarebbe comunque depositario di una minoranza dei voti. Inoltre, bisogna tenere presente che il ballottaggio è fisiologicamente una consultazione meno partecipata dall’elettorato, perché buona parte degli elettori delle liste minori non ritiene di tributare fiducia a nessuno dei due soggetti rimasti in lizza, e la restante parte che sceglie di recarsi alle urne lo fa nella maggior parte dei casi individuando quello che possa essere ritenuto il “meno peggiore”.

E’ evidente che siamo in presenza di un sistema elettorale che si propone di sopperire all’inesistenza di un partito di maggioranza assoluta su scala nazionale, quasi come se questo fosse un problema per la democrazia e non una garanzia di pluralismo, creando una maggioranza artefatta attraverso l’attribuzione del 55% dei seggi a chi rappresenta anche solo il 20% o poco più dei votanti.

Questo meccanismo di attribuzione dei seggi viola il principio di rappresentanza in maniera simile a quanto accadeva con il *Porcellum*, perché di fatto trasforma quella che dovrebbe essere un’assemblea altamente rappresentativa, nella quale le voci e le istanze di tutti i gruppi politici dovrebbero essere proporzionalmente rappresentate, in una Camera iper-maggioritaria, all’interno della quale la maggioranza assoluta dei membri sarà appartenente ad un solo soggetto politico, votato però soltanto da una ristretta minoranza del corpo elettorale.

Le perplessità sulla reale idoneità dell’*Italicum* a rispettare il principio della rappresentanza dipendono anche dal fatto che il premio di maggioranza viene attribuito su base nazionale, e quindi non si tiene conto delle specificità territoriali che i risultati elettorali possono far emergere. Se, per esempio, in uno dei cento collegi territoriali istituiti dall’*Italicum* dovesse risultare vincente la lista x, ma su scala nazionale dovesse invece risultare più votata la lista y, accadrebbe che, anche nel

collegio in cui i candidati della lista x avessero ottenuto più voti, risulterebbero invece eletti quelli della lista y.

In definitiva, attraverso l'*Italicum* si punta l'obiettivo di "semplificare" la composizione della Camera dei Deputati praticando un appiattimento forzato delle diverse sfumature di cui il Paese è ricco, senza quindi tenere conto che il quadro politico attuale non è più bipolare (ammesso che lo sia mai stato), ma è decisamente più variegato ed eterogeneo. La previsione di un secondo turno di ballottaggio dovrebbe essere il debole contrappeso per giustificare l'attribuzione della maggioranza assoluta dei seggi ad un solo soggetto politico in realtà minoritario, e la conseguente contrazione della rappresentanza di tutti gli altri.

E' evidente, però, che gli stessi rilievi di incostituzionalità presenti nel *Porcellum* sopravvivono, quando non vengono addirittura accentuati, dal sistema di attribuzione dei seggi previsto dalla nuova legge elettorale. Il logico risultato di ciò sarebbe una nuova legislatura non rappresentativa dei reali valori espressi nelle elezioni politiche, e quindi illegittima al pari di quella precedente.

## **2.2 I capilista bloccati e il trionfo della partitocrazia**

Oltre ad attribuire un premio di maggioranza abnorme, che avrà l'effetto di "creare" una Camera dei Deputati con valori numerici ben diversi da quelli espressi nelle elezioni, l'*Italicum* distorce la rappresentanza del Parlamento anche attraverso il meccanismo di attribuzione dei seggi all'interno delle diverse liste.

Difatti, la nuova legge elettorale suddivide l'Italia in cento collegi elettorali di varia grandezza, ognuno dei quali eleggerà dai tre ai nove deputati (in media sei o sette). In ognuno di questi collegi, i partiti dovranno presentare una lista di candidati che dovrà obbligatoriamente contenere un "capolista". Quest'ultimo non potrà essere direttamente votato dagli elettori, e tuttavia avrà precedenza assoluta sugli altri componenti la lista. Ciò significa che se la lista x ottiene quattro seggi, il primo seggio è per il capolista, e i restanti sono per i tre candidati con il maggior numero di preferenze individuali. Pertanto, si stabilisce che il capolista avrà priorità assoluta su tutti gli altri, pur non essendosi sottoposto al giudizio degli elettori.

Se si considera che la struttura gerarchica tipica dei partiti politici tende a premiare i candidati potenzialmente più "fedeli" e obbedienti

al partito, piuttosto che quelli maggiormente legati ai cittadini e al territorio, è evidente che la previsione di un capolista bloccato in ogni lista garantirà alle segreterie di partito l'elezione automatica di un cospicuo numero di persone ad esse maggiormente "vicine".

Peraltro, l'effetto distorsivo del principio di rappresentanza sarà ancora più marcato con riguardo a quella che sarà la composizione parlamentare delle forze di opposizione. Per avere la dimostrazione plastica di ciò è sufficiente immaginare che in un collegio a cui sono assegnati sette seggi vinca il partito *x*, seguito a breve distanza dai partiti *w*, *y* e *z*.

In uno scenario del genere, lo spropositato premio di maggioranza attribuito dall'*Italicum* potrebbe assegnare quattro seggi al partito vincitore, e uno a testa ai partiti *w*, *y* e *z*, per un totale di sette. Ne verrebbe fuori che tutte le forze di opposizione eleggerebbero solo i rispettivi capolista bloccati, e nessuno degli altri candidati riuscirebbe ad entrare in Parlamento, indipendentemente dal numero di preferenze raccolte.

Sembra quasi inutile rimarcare la pericolosità di un meccanismo simile: intanto perché le forze di opposizione ne uscirebbero indebolite e frammentate, verosimilmente incapaci di fare fronte comune ed essere autorevoli voci alternative a quella della maggioranza, che nel contempo sarebbe numericamente "inattaccabile"; e poi anche perché un'opposizione parlamentare composta interamente da capolista nominati dai partiti, priva di legittimazione popolare e di un legame diretto con i cittadini e i territori, rischierebbe facilmente di finire alla mercé di accordi politici consumati nelle segreterie di partito e non in aula. E la recente cronaca politica ne è piena.

Ancora, è assai probabile che i candidati inseriti nelle liste appartenenti a forze politiche meno grandi, prevedendo che ben difficilmente la propria lista possa ottenere più di un seggio, e quindi "fiutando" l'impossibilità della propria elezione, finiscano col rinunciare a fare campagna elettorale attiva, o comunque vi si dedichino in maniera meno "convinta", e questo ovviamente causerebbe un abbassamento del livello della dialettica pre-elettorale. In definitiva, si può tranquillamente affermare che il sistema dei capolista bloccati previsto dall'*Italicum* rischia di delegittimare il Parlamento, spogliandolo della centralità democratica che la Costituzione gli attribuisce, piegando a dinamiche non democratiche

la dialettica politica e il confronto che dovrebbero caratterizzare i processi di formazione delle leggi, spostando i processi decisionali verso contesti e luoghi ben lontani dal controllo e dal volere dei cittadini.

### **2.3 Secondo interrogativo: perché sacrificare la rappresentatività?**

L'*Italicum*, fortemente voluto dal governo Renzi al punto da porre sulla sua approvazione in Parlamento la questione di fiducia, prosegue nel solco tracciato attraverso il *Porcellum*, perseguendo in maniera nemmeno troppo velata l'obiettivo di rendere il paese più facilmente "governabile", o per meglio dire "controllabile". Tale proposito viene raggiunto attraverso la delegittimazione del Parlamento, che a causa della sua nuova composizione sarà assoggettato sempre più alla volontà delle segreterie di partito e sempre meno a quella dei cittadini. Il premio di maggioranza concentrerà su una singola lista un potere spropositato, anche se questa sarà espressione di una ristretta minoranza del corpo elettorale. Tale premio sarà poi attribuito sulla base del dato totale su scala nazionale, e questo farà sì che la composizione della nuova Camera dei Deputati non tenga conto delle specificità territoriali dei risultati nei singoli collegi elettorali.

Inoltre, attraverso il meccanismo dei capilista bloccati, la gran parte dei deputati eletti lo sarà senza avere preso alcuna preferenza, e non avrà quindi nessun legame con il popolo sovrano. Ciò sarà maggiormente evidente per quanto riguarda l'opposizione parlamentare, che dovrebbe essere un fondamentale contrappeso allo strapotere della maggioranza, ma che sarà quasi interamente composta da nominati.

Tramite l'*Italicum*, in sostanza, si concretizza una composizione della futura Camera non rappresentativa della reale volontà dei cittadini espressa attraverso le urne, producendo un'assemblea facilmente controllabile dal partito vincitore, che garantirà al governo un appoggio incondizionato a prescindere dalla bontà del suo operato.

Sacrificare la rappresentatività, per inseguire il falso mito della governabilità, è una pratica che non risponde certo alle esigenze di pluralismo, confronto, dialogo fra le parti e ponderatezza delle decisioni, tipiche di una democrazia degna di questo nome. La direzione intrapresa con l'*Italicum* (e, come si vedrà a breve, anche con

la riforma costituzionale), al contrario, è quella di abbassare il livello della democrazia, riducendo gli spazi della dialettica politica per poter più facilmente piegare le istituzioni democratiche al volere di una ristretta cerchia di portatori di interessi propri.

Si pensi alle grandi opere, alle trivellazioni, alla costruzione di discariche e inceneritori, ai tagli al *welfare*, alla compressione dei diritti sociali. E' evidente che attraverso l'*Italicum* e la riforma Boschi si otterrà un Parlamento senza alcun legame con i cittadini e con le realtà territoriali, che sarà molto più propenso ad avallare per disciplina di partito delle decisioni sempre meno partecipate e condivise, e sempre più calate dall'alto.

Di fatto, la prossima legislatura eletta con questo meccanismo sarà solo formalmente espressione della sovranità popolare, ma nella sostanza avremo un'assemblea iper-maggioritaria, all'interno della quale un solo gruppo potrà tiranneggiare su tutti gli altri. Sembra quasi, per rifarsi alla filosofia ispiratrice di questa legge, che il confronto fra posizioni diverse e l'ascolto delle istanze di tutti vengano percepiti come un fastidioso peso, e non come una risorsa in grado di alzare il livello della nostra democrazia e arricchire la qualità delle decisioni.

E' fin troppo chiaro che se l'*Italicum* avrà l'effetto di delegittimare e depotenziare la Camera dei Deputati, assoggettandola di fatto al partito di governo, e se nel contempo con la riforma costituzionale si rende il Senato non elettivo (come si vedrà nel prossimo capitolo), il risultato finale sarà un Parlamento praticamente ridotto ad una larva, in totale balia dell'esecutivo.

Chi ci propone queste riforme, spacciandole come un tentativo di rendere il sistema istituzionale più efficiente, in realtà sta trasformando la nostra Repubblica parlamentare in un sistema oligarchico caratterizzato da un'altissima concentrazione di poteri in capo a pochi soggetti, se non a uno soltanto, e privo di quei necessari contrappesi che non dovrebbero mai mancare in una democrazia effettivamente compiuta.

## Capitolo III – Perché la riforma Boschi va respinta

### 3.1 Composizione e funzioni del nuovo Senato: dilettanti allo sbaraglio

Il punto maggiormente innovativo della riforma costituzionale che potremo respingere o approvare attraverso il referendum è senz'altro quello riguardante la modifica del Senato della Repubblica, e il cosiddetto superamento del bicameralismo perfetto. Sostenendo che la doppia approvazione dello stesso testo di legge da parte di due diverse assemblee costituisca una lungaggine inutile, il legislatore stravolge la composizione del nuovo Senato e gli attribuisce competenze e funzioni diverse rispetto a quelle di pertinenza della Camera dei Deputati.

Da un punto di vista strettamente numerico, la composizione del Senato viene ridotta a circa cento unità, le quali non rappresenteranno più la Nazione, ma le istituzioni territoriali da cui provengono.

Per l'elezione di 95 fra questi, il nuovo articolo 57 dispone che *“I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori”*.

In aggiunta, vi potranno essere fino ad un massimo di cinque senatori nominati dal Presidente della Repubblica, che resteranno in carica sette anni, oltre agli ex presidenti della Repubblica, che saranno senatori a vita di diritto, anche se non si capisce il senso della loro presenza in un'assemblea che è stata pensata come rappresentativa delle autonomie locali.

Se la riforma venisse approvata, ogni consiglio regionale sarebbe chiamato a eleggere al suo interno un numero di senatori dipendente dalla popolazione della propria regione, che non potrebbe comunque essere inferiore a due unità. Il nuovo Senato sarebbe quindi numericamente più snello e leggermente meno “costoso” di quello precedente, dal momento che i senatori non avrebbero diritto all'indennità. Tuttavia, essi potrebbero arrivare a percepire rimborsi per viaggi e altre spese teoricamente senza alcun limite, dal momento che la regolamentazione dei rimborsi stessi dovrebbe essere successivamente rimessa ai regolamenti parlamentari.

In ogni caso, al di là dell'entità del risparmio economico, che secondo la Ragioneria generale dello Stato potrebbe essere piuttosto contenuto (intorno ai sessanta milioni di euro annui), il vero punto nodale è che attraverso questa riforma si va di fatto a "sottrarre" un altro consistente pezzo di sovranità al popolo, poiché si nega ai cittadini il diritto di eleggere direttamente quelli che dovrebbero essere i propri rappresentanti istituzionali da un punto di vista non soltanto formale.

Una delle questioni più discusse e controverse, su cui è importante soffermarsi, consiste dunque nel fatto che l'elezione dei nuovi senatori verrebbe di fatto sottratta al popolo sovrano, e con la riforma Boschi diventerebbe competenza esclusiva dei consigli regionali.

E un Senato eletto in seno ai consigli regionali, che sfuggirebbe quindi al controllo diretto dell'elettorato, sarebbe chiaramente più indipendente dal popolo e dalle realtà territoriali che dovrebbe in concreto rappresentare, e al contrario molto più legato alle segreterie di partito e ai giochi di potere che le caratterizzano. Peraltro, nonostante la previsione di principio inserita nell'articolo 57, secondo cui tale elezione di secondo livello debba avvenire "*con metodo proporzionale*", è ben difficile immaginare come un consiglio regionale possa eleggere due-tre senatori (uno dei quali deve essere necessariamente un sindaco) adottando un sistema che sia realmente proporzionale.

Vi è dunque una chiara lesione del principio di rappresentanza derivante dalla mancata investitura diretta dei nuovi senatori, che del resto è perfettamente coerente con il parallelo depotenziamento della Camera dei Deputati che si verificherebbe qualora si votasse con l'*Italicum*. In aggiunta, pur non essendo direttamente eletti dal popolo, i nuovi senatori godrebbero dell'immunità parlamentare al pari di quelli precedenti.

A prescindere dal concreto sistema elettorale, che al momento del voto referendario non è dato conoscere, e che dovrebbe essere successivamente individuato con legge ordinaria, resta comunque la certezza che si tratterebbe di senatori "part-time", perché già impegnati nel consiglio regionale o nel comune di appartenenza.

Inoltre, il nuovo Senato non avrà una composizione stabile nel tempo, dal momento che, per come disposto dal nuovo articolo 57, "*La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle*

*istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti*". Ciò implica che quando un senatore decadrà dalla carica di consigliere regionale o sindaco, o terminerà il suo mandato territoriale, il consiglio regionale di competenza dovrà attivarsi per provvedere alla sua sostituzione in Senato, con criteri che verranno successivamente individuati con legge ordinaria. Pertanto, saranno inevitabili delle continue "staffette" fra gruppetti di senatori entranti e uscenti, e questo genererà inevitabilmente delle situazioni di caos e lederà la continuità e l'organicità dei lavori dell'aula.

Quindi, un primo esame superficiale è già sufficiente a far emergere quattro grandi criticità. La prima relativa alla non elettività dei senatori, che si pone in palese contrasto con il principio della sovranità popolare; la seconda derivante dall'impossibilità di conoscere i criteri con cui i consigli regionali eleggeranno i senatori; la terza riguardante il fatto che i nuovi senatori saranno sindaci e consiglieri regionali, e potranno svolgere le funzioni senatoriali solo "part-time", avendo già un mandato di rappresentanza negli enti locali di appartenenza ad assorbire le loro attenzioni e il loro tempo; la quarta causata dalle costanti "staffette" fra senatori entranti e uscenti.

Ma quali saranno le funzioni del nuovo Senato? Questo è un aspetto ancora più "cervellotico". La prima differenza rispetto al passato è che, ai sensi del nuovo articolo 57, il Senato non sarà più titolare del rapporto di fiducia con il governo, e solo la Camera dei Deputati potrà concederla o negarla. Anche la dichiarazione dello stato di guerra, secondo il nuovo articolo 78, sarà prerogativa esclusiva della sola Camera dei Deputati. A proposito di queste due innovazioni si può fare una considerazione unica: fino a che punto è saggio attribuire ad una Camera sola il potere di prendere in sostanziale autonomia delle decisioni così delicate? E non è ancora più "pericoloso" il fatto che tale Camera sia eletta con il meccanismo iper-maggioritario dell'*Italicum*? Cosa potrebbe accadere se, uno di questi anni, ci capitasse una maggioranza particolarmente "autoritaria"?

Sicuramente i governi saranno più stabili e difficili da "mandare a casa", ma il rovescio della medaglia è che se si tratterà di un governo troppo autoritario, o anche solo incapace, quest'ultimo sarà di fatto libero da ogni possibile contrappeso, e avrà con tutta probabilità cinque lunghi anni per fare "danni".

Anche se privato delle suddette prerogative, il Senato rimarrà comunque depositario di poteri piuttosto importanti con riguardo all'esercizio del potere legislativo. E' la nuova formulazione dell'articolo 70, composto da sette commi e ben 483 parole, a tratteggiare (in verità in maniera davvero confusa e pasticciata) le diverse competenze delle due Camere, individuando diversi procedimenti a seconda della materia su cui si legifera.

La prima cosa da prendere in considerazione è che il bicameralismo paritario sarà ancora la procedura da utilizzare in un ventaglio piuttosto ampio e importante di materie: parliamo di leggi costituzionali, leggi riguardanti l'ordinamento degli enti locali, leggi di principio sulle associazioni fra comuni, leggi sulla partecipazione a formare e ad attuare il diritto dell'Unione Europea, leggi sulle prerogative dei senatori, legge di ratifica dei trattati dell'Unione Europea, leggi di attuazione del Titolo V. In tutti questi casi, il Senato avrà esattamente la stessa "dignità" e le stesse funzioni della Camera, e tutto sarà come prima della riforma.

Per tutte le altre leggi sarà invece necessaria la sola approvazione della Camera dei Deputati, ma il Senato potrà richiedere di esaminarle entro dieci giorni dall'approvazione stessa, e potrà formulare proposte di modifica nei trenta giorni successivi (che sono inspiegabilmente ridotti a quindici giorni nel caso delle leggi di bilancio). Tali modifiche dovranno a questo punto ritornare alla Camera, e quest'ultima dovrà pronunciarsi in via definitiva, accogliendole o respingendole a maggioranza assoluta dei votanti. Le modifiche proposte dal Senato non saranno quindi vincolanti per la Camera dei Deputati, ma ci sarà in ogni caso un obbligo per quest'ultima di riceverle, discuterle, e infine di votare per riceverle o respingere.

Nel caso delle leggi con cui lo Stato centrale esercita la clausola di supremazia sulle Regioni (di cui si parlerà nel paragrafo 3.4), le modifiche del Senato avranno una validità "rinforzata", al punto che la Camera potrà respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti (316 voti), e non già dei votanti.

Insomma, il rimpallo dei disegni di legge fra le due Camere è tutt'altro che abolito, e il Senato sarà ancora gravato da incombenze di non poco conto.

Ma il lavoro per i nuovi senatori part-time non finisce qui. Difatti, ai sensi del riformato articolo 55, il Senato *"Concorre all'esercizio delle*

*funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato”.*

Sembra che si possa dunque dire che i senatori dovranno svolgere funzioni estremamente importanti e delicate. Oltre ai generali poteri di raccordo, verifica e valutazione appena menzionati, resta in capo ad essi anche e soprattutto l'esercizio della funzione legislativa in molteplici materie, oltre che il diritto di intervenire con proposte di modifica in tutte le altre.

Nel caos generato dalla confusionaria riscrittura del nuovo articolo 70, si riesce in ogni caso a capire che i senatori avranno termini tassativi per esercitare le proprie funzioni: quando di cinque o dieci giorni per richiedere l'esame delle leggi; quando di quindici giorni per proporre modifiche alla legge di bilancio; quando di trenta giorni per proporre modifiche alle leggi ordinarie. E affidare a dei senatori part-time un mandato da onorare con tante e tali scadenze, rischia davvero di rendergli la vita impossibile. Quanto ai permeanti poteri di valutazione, verifica delle politiche pubbliche e raccordo fra gli enti, è probabile che siano verosimilmente destinati a rimanere lettera morta, a causa dell'impossibilità materiale di essere esercitati.

Il paradosso costituito dal nuovo Senato è ancora più evidente se si considera che quest'ultimo si ergerà addirittura a legislatore costituzionale, con la conseguenza che ogni futura modifica della Costituzione dovrà necessariamente essere avallata da questo, pur non avendo i suoi componenti alcuna legittimazione popolare né probabilmente cognizioni tecniche adeguate.

Ma vi è di più: l'istituzione di diversi percorsi di formazione delle leggi a seconda della materia su cui esse vertono potrà far sorgere numerosi conflitti di competenza fra le Camere. Ciò accadrà ogniqualvolta la materia su cui si legifera non sia facilmente inquadrabile in un campo piuttosto che in un altro.

E questo, in assenza di un'intesa fra i presidenti delle due Camere, che viene ottimisticamente auspicata dal sesto comma dell'articolo 70,

finirà per paralizzare l'attività legislativa, costringendo la Corte Costituzionale a intervenire per dirimere i conflitti che si presenteranno di volta in volta. Un vuoto istituzionale che, ovviamente, finirà per indebolire il Parlamento e aumentare il peso politico del governo.

### **3.2 Iniziativa legislativa governativa e delegittimazione del Parlamento**

Rafforzare il governo, renderlo più stabile, forte, decisionista, "potente", è l'obiettivo neanche troppo velato che questa riforma si pone di raggiungere. Difatti, le difficoltà interpretative del nuovo articolo 70, il conseguente indebolimento delle due Camere derivante dalla nuova struttura parlamentare, il caos istituzionale e il probabile immobilismo decisionale derivante dalla farraginosità del nuovo sistema di produzione legislativa, sono tutti elementi che comporranno lo scenario ideale affinché si renda necessario un intervento del governo più marcato e incisivo.

Ed è in questo contesto che si inserisce perfettamente l'istituzione di un processo legislativo "accelerato", attraverso cui il governo potrà colmare il vuoto causato da un Parlamento delegittimato e poco funzionale. Il riferimento è alla nuova formulazione dell'articolo 72, in cui fa "capolino" un nuovo comma, il sesto, grazie al quale il governo avrà addirittura il potere di *"chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione"*.

Tale disposizione, di fatto, darà al governo la possibilità di stravolgere l'agenda dei lavori parlamentari semplicemente dichiarando genericamente l'"essenzialità" di un DDL ai fini dell'attuazione del programma di governo. A quel punto, con la verosimile complicità di una maggioranza "amica", il DDL dichiarato essenziale verrà iscritto all'ordine del giorno dei lavori con priorità, "scavalcando" quelli di iniziativa parlamentare.

Oltre a questo sfrontato attacco alla sovranità del Parlamento, ciò che suscita ancora maggiore perplessità sarà l'obbligo per il Parlamento stesso di arrivare alla pronuncia in via definitiva sul DDL "essenziale"

entro soli settanta giorni! Inserendo un limite insuperabile di tempo entro il quale il Parlamento dovrà necessariamente esprimersi sulle proposte legislative governative equivale praticamente a costituzionalizzare pratiche antidemocratiche come il “canguro” e la “ghigliottina”, che saranno utilizzate con sempre più frequenza per “fare in fretta”, tappare la bocca alle opposizioni e stroncare sul nascere il dibattito in aula.

In sostanza, il governo diventerà il *dominus* della vita politica, e ciò avverrà sia in via diretta, a causa di una maggiore concentrazione di poteri in capo ad esso, sia in via indiretta, attraverso una parallela delegittimazione delle Camere. Ed è fin troppo evidente come tutto questo strida e non possa in alcun modo convivere con il contenuto della prima parte della Carta Costituzionale, nella quale viene scelta la repubblica parlamentare come forma di governo, e nel contempo sono espressi e affermati con forza alti principi di uguaglianza, partecipazione e coinvolgimento dei cittadini.

### **3.3 L'indebolimento degli strumenti di democrazia diretta**

Oltre a delegittimare il Parlamento nei modi sin qui analizzati, la riforma Boschi renderà più difficoltoso per i cittadini l'esercizio degli strumenti di democrazia diretta, o almeno del più importante fra questi.

Difatti, secondo la nuova formulazione dell'articolo 71, le firme necessarie alla presentazione in Parlamento di una legge di iniziativa popolare diventeranno 150.000, cioè il triplo rispetto alle 50.000 che sono sufficienti ora. A parziale compensazione di questo ingiustificato e anacronistico ostacolo posto alla partecipazione diretta dei cittadini, viene inserito in Costituzione un generico obbligo per le Camere di garantire “*tempi certi*” per la discussione in aula delle proposte popolari, ma si prevede anche che questa contingentazione debba avvenire “*nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari*”. Dunque, si rinuncia ad intervenire subito in questo senso, e si rimanda ad altra sede la determinazione di questi fantomatici “*tempi certi*”.

Ancora più vago e incerto è poi il riferimento alla futura istituzione di referendum propositivi e di indirizzo, che viene accennata ma rimandata addirittura ad una successiva legge Costituzionale. A cosa è dovuta l'inspiegabile scelta di inserire in Costituzione il riferimento a

queste nuove tipologie di consultazione popolare, ma di rinviare la loro concreta istituzione ad una successiva, futura, ipotetica, e tutt'altro che certa riforma della Carta? E' davvero arduo trovare un senso a questa scelta, se non quello di aver voluto creare uno "slogan" da spendere durante la campagna referendaria per dare l'apparenza di avere esteso i diritti di partecipazione diretta dei cittadini.

Altra scelta discutibile è quella costituita dal mancato potenziamento dell'istituto del referendum abrogativo. Da più parti era stato espresso l'auspicio dell'abolizione del *quorum* del 50% più uno degli aventi diritto al voto, al raggiungimento del quale è attualmente legata la validità di tale consultazione popolare. La suddetta soglia resta però inalterata, tranne che nei casi (il cui verificarsi sembra piuttosto improbabile) in cui il referendum abrogativo venga chiesto da almeno 800.000 elettori. In tal caso il *quorum* non sarà più costituito dalla metà più uno degli aventi diritto, ma dalla metà più uno della percentuale di votanti alle ultime elezioni politiche.

Basterà spendere poche parole, infine, per l'abrogazione dell'articolo 99, che sopprime il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, organo extra-parlamentare consultivo con limitate funzioni di iniziativa legislativa. Trattandosi di un ente a composizione non elettiva, rivelatosi poco incisivo nella storia repubblicana, la sua soppressione è senz'altro qualcosa di condivisibile, anche se allo stesso tempo davvero marginale.

Il quadro di insieme di queste innovazioni, in definitiva, lascia trasparire una generale "diffidenza" degli estensori di questa riforma verso la democrazia diretta e le sue forme più elementari. Ciò, del resto, è in perfetta coerenza con tutto il resto delle modifiche proposte, che vanno nel senso di sottrarre sovranità al popolo, in una generale ottica di accentramento del potere.

### **3.4 Il "dominio" dello Stato centrale sulle Regioni**

Il nuovo Titolo V rimodula il rapporto fra lo Stato centrale e gli enti locali. Seguendo il *leitmotiv* che caratterizza tutto il testo di riforma, anche in questo caso l'obiettivo perseguito è un accentramento dei poteri, con una conseguente contrazione dell'autonomia legislativa delle Regioni e uno spostamento verso l'alto dei processi decisionali.

La prima cosa che balza all'occhio è che il nuovo articolo 114 non fa più alcun riferimento alle Province. Ciò non comporta però in

automatico la loro abolizione, ma solo la “decostituzionalizzazione” delle stesse. In pratica, la loro definitiva soppressione sarà realmente disposta solo se e quando il legislatore interverrà in tal senso con una successiva legge ordinaria. Scelta quantomeno singolare, se si pensa che per abolirle con effetto immediato sarebbe bastato inserire un’apposita disposizione finale nel testo della riforma.

La modifica più importante contenuta nel nuovo Titolo V è la cancellazione della potestà legislativa “concorrente”, meccanismo co-partecipato nel quale lo Stato enuncia i principi generali mentre le Regioni definiscono la disciplina di dettaglio. L’obiettivo del legislatore, nell’abolire le competenze concorrenti e nell’attribuire solo competenze esclusive allo Stato o alle Regioni, vorrebbe essere quello di garantire certezza nell’individuazione delle competenze stesse. Peccato, però, che la nuova ripartizione delle prerogative sia scritta oggettivamente male, e lasci delle evidenti zone di incertezza. Un esempio su tutti: il nuovo testo attribuisce potestà esclusiva allo Stato per quanto riguarda la “*valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici*”, e potestà esclusiva alle Regioni per la “*promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici*”. Che differenza concreta c’è fra “valorizzazione” e “promozione”? Dove finisce l’una e inizia l’altra? Non è dato saperlo.

In ogni caso, la nuova distribuzione delle competenze è fortemente squilibrata in favore dello Stato centrale, dal momento che il DDL Boschi gli attribuisce il potere esclusivo di decidere su temi di fondamentale importanza territoriale quali la tutela dell’ambiente e della salute; la tutela dei beni culturali e paesaggistici; il governo del territorio; la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia; le infrastrutture strategiche; i porti e gli aeroporti civili. In tutti questi ambiti, alle Regioni non resterebbe di fatto alcuna voce in capitolo.

Oltre all’accentramento di poteri appena sinteticamente descritto, il nuovo articolo 117 introduce anche la cosiddetta “clausola di supremazia” secondo cui, “*Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale*”. A ben vedere, si tratta dell’ennesimo rafforzamento dei poteri del governo, a cui verrà di fatto attribuito il potere di sostituirsi alle Regioni anche nelle materie che sono di competenza esclusiva delle stesse. E la

formula usata è volutamente generica e vaga, forse per poter essere “riempita” di volta in volta a piacimento, ed essere applicata in maniera sistematica e indiscriminata. Qualcuno l’ha già ribattezzata una “clausola-vampiro” perché potrebbe diventare un lasciapassare con cui lo Stato centrale potrà discrezionalmente azzerare la potestà delle Regioni, e imporre praticamente qualsiasi cosa alle comunità territoriali. Ottenendo magari anche l’infelice risultato di aumentare il livello del contenzioso fra Stato e Regioni innanzi alla Corte Costituzionale.

Peraltro, nei casi in cui il governo eserciterà la suddetta clausola, il nuovo Senato regionale non avrà alcun potere di veto, ma potrà semplicemente proporre emendamenti entro trenta giorni, che la Camera potrà a sua volta respingere, seppure a maggioranza assoluta dei componenti e non già dei votanti.

In questo contesto di generale “indebolimento” delle Regioni, appare ben poca cosa la previsione del nuovo articolo 116, il quale prevede in astratto la possibilità per il Parlamento nazionale di concedere (o sarebbe meglio dire restituire) delle forme particolari di autonomia alle Regioni con i conti “a posto”.

Sembra inoltre quantomeno paradossale il mantenimento dell’autonomia speciale per Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, le quali non saranno toccate dalla riforma e godranno quindi di poteri ancora più specifici in confronto a quelli che potranno esercitare le altre quindici Regioni.

Riassumendo, con il nuovo Titolo V si passa da un modello solidale in cui gli Stato e Regioni co-decidono e collaborano, ad un impianto prevalentemente competitivo, che però è di chiaro stampo “centralista”. Lo Stato centrale “scippa” alle Regioni la competenza legislativa su molte materie cruciali, e mantiene in ogni caso il potere, da attivare su iniziativa del governo, di sostituirsi alle Regioni anche nelle materie che restano di competenza delle Regioni stesse.

Il luogo dove le decisioni vengono prese viene allontanato dai territori e dai cittadini la cui qualità della vita verrà influenzata dalle decisioni stesse. Si tratta di un ritorno alla stagione del centralismo, che francamente ha ben poco di “moderno”, e denota la bassa considerazione che gli estensori di questa riforma nutrono nel sistema delle autonomie locali, percepite come qualcosa di “fastidioso”, quasi come un ostacolo da rimuovere o almeno da ridurre ai minimi termini.

### **3.5 L'elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici costituzionali**

La riforma Boschi modifica anche le modalità con cui il Parlamento elegge il Presidente della Repubblica e cinque dei quindici giudici della Corte Costituzionale.

L'elezione del Capo dello Stato, storicamente e anche costituzionalmente riconosciuto come figura *super partes*, rappresentante l'unità nazionale, rimane prerogativa del Parlamento in seduta comune, senza però l'aggiunta dei delegati regionali prevista nel testo originale.

L'innovazione principale riguarda la quantità di voti necessaria per la sua elezione. Nella sua formazione originaria, l'articolo 83 aveva previsto dei quorum volutamente alti, pari ai due terzi della assemblea nei primi tre scrutini, e alla maggioranza assoluta dal quarto in poi. Ciò in ragione dell'importanza del ruolo di garanzia che il Capo dello Stato deve svolgere. L'impostazione voluta dai padri costituenti va nel senso di privilegiare la mediazione rispetto alla velocità, il ragionamento rispetto alla fretta, il confronto fra le parti rispetto allo scontro. Nella storia repubblicana figurano anche dei presidenti che vennero eletti dopo oltre venti scrutini senza esito (Saragat e Leone su tutti), e questo non fu mai avvertito come un problema o una stortura da correggere. Il DDL Boschi prevede invece che dal quarto scrutinio sia sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea, e fin qui nulla da obiettare. Ma dal settimo scrutinio in poi sarà però sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei "votanti", e quindi il *quorum* non sarà più calcolato sulla base di tutti i componenti l'assemblea, ma solo sulla base di quelli che effettivamente prenderanno parte alla votazione.

E' difficile immaginare quali scenari possano aprirsi con una clausola di chiusura del genere. In caso di assenza dall'aula per un qualsiasi motivo di una o più forze di opposizione, o piuttosto di alcuni senatori, potrebbero essere sufficienti pochissimi voti per eleggere il Presidente della Repubblica. Ad ogni modo, anche rinunciando a prendere in considerazione scenari ipotetici e non facilmente prevedibili, c'è comunque un elemento di base che rischia di favorire (ancora una volta) il governo, e riguarda la composizione del nuovo Parlamento in seduta comune. All'interno di quest'ultimo, infatti, la Camera con i suoi 630 deputati avrà un peso specifico decisamente maggiore rispetto al Senato con i suoi cento componenti. Pertanto, raggiungere

maggioranze anche qualificate all'interno del Parlamento in seduta comune non dovrebbe risultare un'impresa ardua per il partito di maggioranza governativa, soprattutto se quest'ultimo potrà contare sul premio riconosciutogli dall'*Italicum*.

Per quanto riguarda poi l'elezione dei cinque giudici della Corte Costituzionale di competenza del Parlamento, il DDL Boschi opera la scelta di sottrarre questa prerogativa al Parlamento in seduta comune, attribuendola disgiuntamente alle due Camere, ma con una evidente sproporzione in favore del Senato.

Difatti, ai sensi del nuovo articolo 135, i cento senatori avranno la facoltà di eleggere due giudici costituzionali, mentre i 630 deputati solo tre. Una tale previsione è censurabile sia perché solleva un problema di proporzionalità fra le Camere, sia per la presumibile inadeguatezza tecnica dei senatori nell'individuazione di profili adatti a svolgere la funzione di giudice costituzionale, con la conseguente possibilità che tali nomine possano finire per essere concretamente "suggerite" dalle segreterie di partito.

In sintesi, è evidente anche in questi casi la volontà del riformatore costituzionale di concentrare il potere in mano a pochi, rafforzando l'apparato partitico e rendendo più semplice e controllabile la nomina del Capo dello Stato e dei giudici costituzionali, che pure dovrebbero essere figure "neutre" e di garanzia.

### **Conclusioni – Terzo interrogativo: cambiare la seconda parte per meglio violare la prima. *Cui prodest?***

La riforma introdotta dal DDL Boschi è un altro tassello che fa parte del cosciente piano di distruzione della democrazia e di depotenziamento del ruolo del cittadino. Si tratta, a ben vedere, dello stadio finale di una pericolosissima deriva autoritaria con cui si cerca da lungo tempo di esautorare e delegittimare il popolo.

Se da un lato la prima parte, contenente i principi fondamentali e i diritti dei cittadini, resta immutata, le modifiche che questa riforma attua alla Parte seconda sono così tante e tali da rischiare di snaturare la Carta nel suo complesso e nel suo insieme di valori.

La Costituzione non è “divisibile” in due blocchi, ma è un corpo vivo e unitario in cui ogni parte è funzionale e complementare alle altre. Se la prima parte esprime principi di uguaglianza e partecipazione, e riconosce determinati diritti fondamentali, non ha alcuna logica avere una seconda parte che al contrario “verticalizza” il potere e sacrifica la rappresentanza in nome di una presunta esigenza di maggiore “decisionismo”.

E questa riforma, appunto, stravolge la struttura del nostro ordinamento in senso autoritaristico e presidenzialista. Si asseconda la logica dell’uomo solo al comando, che è contraria allo spirito di una repubblica democratica e parlamentare.

Il cosiddetto “superamento” del bicameralismo perfetto cela il goffo tentativo di rafforzare quella tecnocrazia che sta già avendo buon gioco nel sottrarre la sovranità al popolo. Il fine ultimo è quello di poter disporre delle nostre vite, prendere decisioni, toglierci diritti e tutele, ma senza di noi. Da soli, nelle stanze dei bottoni, nella maniera più veloce e meno partecipata possibile, senza che cittadini, coscienze critiche, parti sociali, associazioni, organi di stampa, possano avere il necessario tempo di reazione e la possibilità di contrastare la volontà dell’*élite* di governo.

In effetti, l’impianto della riforma va tutto nella direzione di concentrare potere nelle mani di pochi. Il governo dovrà ottenere la fiducia dalla sola Camera dei Deputati. Da un lato avremo quindi una Camera alta che grazie all’assurdo premio di maggioranza dell’*Italicum* e ai capilista bloccati perderà rappresentatività e sarà facilmente manovrabile da un solo soggetto. Dall’altra avremo un Senato composto da nominati, consiglieri regionali e sindaci su cui i cittadini

non avranno alcun effettivo controllo. Il risultato dell'insieme di *Italicum* e DDL Boschi sarà un Parlamento indebolito e delegittimato, con le due Camere non rappresentative e fuori dal controllo del popolo. Quest'ultimo resterà detentore della sovranità solo in maniera formale.

Per quanto riguarda l'esercizio della funzione legislativa, poi, si assiste ad un pasticciato tentativo di rimodulare le competenze fra le due Camere, che a causa della sua abnorme complessità andrà a generare almeno sette diversi *iter* di formazione della legge, e chissà quanti conflitti fra le Camere stesse.

Peraltro il nuovo Senato, che pure dovrà osservare scadenze stringenti ed esercitare pregnanti poteri di modifica e controllo sui testi normativi, ricoprendo funzioni che necessitano attenzione, dedizione, costanza e concentrazione, sarà composto da sindaci e consiglieri regionali che potranno onorare il loro mandato senatoriale solo nei ritagli di tempo. Non bastasse tutto ciò, in un quadro di generale delegittimazione del Parlamento, il nuovo articolo 72 riconoscerà all'esecutivo una corsia preferenziale per la discussione in aula dei suoi disegni di legge, con il risultato che l'iniziativa legislativa di natura parlamentare ne uscirà ulteriormente compressa e ridimensionata.

Nel contempo, si indeboliscono gli strumenti di democrazia diretta, triplicando il numero di firme necessarie per la presentazione di leggi di iniziativa popolare, e si rendono praticamente inutili le Regioni, umiliate da una riforma del Titolo V che le sottrae quasi tutte le competenze e conferisce allo Stato una "clausola di supremazia" dal contenuto volutamente generico e quindi ampliabile a piacere. Accadrà sempre più spesso che decisioni calate dall'alto, prese da pochi signori chiusi in un palazzo, debbano essere subite passivamente da milioni di cittadini che quelle realtà locali le conoscono e le vivono. Per citare la costituzionalista Lorenza Carlassare, nel tirare le somme ci si rende conto che *"I cittadini non eleggono più il Senato; nell'elezione della Camera la loro volontà viene distorta ed ha scarsissimo peso; nelle Province abolite, che in realtà sopravvivono, abolito è solo il Consiglio provinciale, vale a dire l'organo elettivo! Dal processo riformatore in corso il popolo esce privo di voce, esce sconfitta la democrazia"*.

Da un punto di vista dell'impostazione teorica, questa riforma sottovaluta il fatto che una legge è un atto destinato a influenzare la

vita di chi deve osservare le disposizioni in essa contenute, nel bene e nel male. Una legge giusta, frutto di un dibattito attento, ponderato, che abbia la possibilità di coinvolgere l'opinione pubblica, percepire l'umore e la volontà dei cittadini, è di gran lunga preferibile ad una legge fatta in fretta e furia da poche centinaia di persone chiuse in un palazzo, che non hanno più alcun legame con il popolo che quelle norme le dovrà osservare. Non abbiamo bisogno di velocità, ma di qualità. E spesso le due cose sono assolutamente in antitesi.

Peraltro, quando una certa classe politica e dirigente parla di "decidere velocemente", in genere lo fa con riferimento agli interessi dell'alta finanza del capitale, che spesso vengono anteposti ai diritti della persona, dell'ambiente e delle realtà territoriali (si prendano ad esempio i recenti casi "Ilva" e "Tempa Rossa").

Insomma, verrebbe da dire che si vuole stravolgere la seconda parte della Costituzione per poter continuare a violare, con sistematicità e sempre maggiore libertà, i principi contenuti nella prima.

In tutto questo, non bisogna sottovalutare gli ulteriori effetti nefasti che potrebbero derivare dagli altri processi di riforma messi in cantiere dal Governo Renzi. Basti pensare, giusto per fare due esempi, alla riforma della Rai, le cui nomine principali sono ora di competenza del governo, e alla paventata "stretta" sulle intercettazioni, che potrebbe ulteriormente indebolire la libertà di stampa e l'azione della magistratura. In sintesi, si rischia quindi il venire meno di altri importanti contrappesi al potere politico.

A trarre giovamento da questo rinnovamento del quadro istituzionale, sarebbe quindi solo e soltanto una classe politica in affanno, che riuscirebbe ad scavare ulteriormente il fossato che la distanzia dai cittadini e dal loro controllo.

L'avvento di una forma di governo ulteriormente oligarchica e anti-democratica è un pericolo da scongiurare. Cambiare le regole del gioco nel senso di una maggiore "autonomia" del potere politico rispetto al popolo sovrano potrebbe aprire le porte a nuovi totalitarismi. Magari non subito, magari non oggi, ma se l'ordinamento viene indebolito nei suoi "anticorpi", nessuno può prevedere cosa possa accadere o non accadere in un futuro più o meno remoto.

Infine, ed è un argomento che basterebbe da solo a fugare ogni dubbio, non si può dimenticare che i signori che hanno proposto, votato e approvato questa riforma costituzionale sono essi stessi

frutto di una violazione della Costituzione, poiché i loro poteri derivano in via più o meno diretta dal celeberrimo *Porcellum*.


Per le ragioni che ho umilmente tentato di esporre, l'approvazione attraverso il voto referendario di questa riforma sarebbe il preludio all'ennesima deriva decisionista e autoritaria del nostro ordinamento. E questo, al di là di ogni ideologia o colore politico, dovrebbe essere visto da tutti come un pericolo concreto e tangibile. Senza processi democratici, partecipati, trasparenti e controllabili, non vi possono essere diritti civili, lavoro, tutela dell'ambiente, diritto alla salute, giustizia sociale.

Votare contro l'approvazione di questa riforma non significa quindi difendere acriticamente il sistema attuale, che pure ha subito delle gravi degenerazioni antidemocratiche nel corso degli anni. Al contrario, votare no al prossimo referendum costituzionale è l'unica via per invertire la tendenza.

Bocciare il DDL Boschi significherebbe salvare il nostro Paese da un ulteriore peggioramento dello stato delle cose. Vorrà dire respingere con orgoglio e dignità di cittadini sovrani un altro "scivolamento" verso l'oligarchia. Servirà come slancio per iniziare per davvero a cambiare le cose, stavolta nel senso di un maggiore coinvolgimento dei cittadini nei processi democratici.

Pertanto, prendere parte alla campagna referendaria in favore del NO sarà un diritto e un dovere di ogni cittadino innamorato della democrazia. E il popolo sovrano, ne sono sicuro, la difenderà con le unghie e con i denti, come ai tempi della Resistenza.





*“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano per riscattare la libertà e la dignità della nazione, andate là, o giovani, col pensiero, perché là è nata la nostra Costituzione”.*

**Piero Calamandrei**